

# *Città di Segrate*



## *Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU)*

*Allegato alla delibera di C.C. n. 27 del 18/07/2013*

# Indice

## **Imposta Municipale Propria (IMU)**

|         |   |      |   |
|---------|---|------|---|
| Art. 1  | Oggetto, finalità ed ambito di applicazione .....               | pag. | 3 |
| Art. 2  | Presupposto impositivo .....                                    | pag. | 3 |
|         | <i>Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree</i> |      |   |
| Art. 3  | <i>fabbricabili</i> .....                                       | pag. | 3 |
| Art. 4  | Soggetti passivi d'imposta .....                                | pag. | 4 |
| Art. 5  | Soggetto attivo .....   | pag. | 4 |
| Art. 6  | Base imponibile .....   | pag. | 4 |
| Art. 7  | Riduzioni .....   | pag. | 5 |
| Art. 8  | Determinazione dell'aliquota e dell'imposta .....               | pag. | 5 |
| Art. 9  | Detrazione per abitazione principale .....                      | pag. | 6 |
| Art. 10 | Agevolazioni .....  | pag. | 6 |
| Art. 11 | Immobili esenti dall'imposta .....                              | pag. | 6 |
| Art. 12 | Versamento dell'imposta.....                                    | pag. | 7 |
| Art. 13 | Misura degli interessi .....                                    | pag. | 8 |
| Art. 14 | Rimborsi .....  | pag. | 8 |
| Art. 15 | Dichiarazione .....   | pag. | 8 |
| Art. 16 | Attività di controllo .....                                     | pag. | 9 |
| Art. 17 | Riscossione coattiva .....                                      | pag. | 9 |
| Art. 18 | Contenzioso .....   | pag. | 9 |
| Art. 19 | Disposizioni finali .....                                       | pag. | 9 |
| Art. 20 | Entrata in vigore .....   | pag. | 9 |

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

## **Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione.**

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con le disposizioni del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. L'imposta municipale propria sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari per i beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

## **Art. 2 - Presupposto impositivo.**

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

## **Art. 3 - Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili.**

1. Per "abitazione principale", si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per "pertinenze" dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  
In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata.
3. Per "fabbricato", si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio Urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.
4. Per "area fabbricabile", si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi.  
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche all'imprenditore agricolo professionale costituito in forma societaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 99/2004.

5. Per “terreno agricolo”, si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Art. 4 - Soggetti passivi d’imposta.**

1. Ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, i soggetti passivi dell’imposta sono:
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
  - il concessionario, nel caso di concessioni di aree demaniali;
  - il locatario per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatore è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
2. Ai sensi dell’art. 540, secondo comma, del codice civile, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, ed è pertanto unico soggetto passivo dell’imposta municipale propria dal momento del decesso del coniuge.

#### **Art. 5 - Soggetto attivo.**

Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Segrate, relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul proprio territorio.

#### **Art. 6 - Base imponibile.**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 504/92, ai sensi del quale, fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero - se successiva - alla data di acquisizione, ed è costituito dall’ammontare al lordo delle quote di ammortamento che risultino dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
4. Per i terreni agricoli, anche per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è 110.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A norma dell'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

#### **Art. 7 - Riduzioni.**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente per il periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 (sessanta) giorni. L'ufficio tecnico comunale verificherà quanto dichiarato nei 60 (sessanta) giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate ai sensi della successiva lettera c) del presente comma o rigettando motivatamente la richiesta. In caso di presentazione tardiva della dichiarazione, la riduzione decorre dalla data di presentazione;

- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene.

Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto indicate caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altra autorità pubblica titolata di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove sia espressamente indicata l'inagibilità o l'inabitabilità.

2. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature ecc.)

#### **Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.**

1. Le aliquote sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.
2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Segrate.

### **Art. 9 - Detrazione per abitazione principale.**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore a euro 600.
4. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applica la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato, prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 20, del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo.
5. Nel caso in cui la detrazione prevista per l'abitazione principale sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze così come identificate dalla legge e dal presente regolamento.

### **Art. 10 - Agevolazioni.**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata.
4. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre, n. 214 e 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere deliberata la riduzione dell'aliquota di base fino allo 0,4 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivise adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER o IACP.

### **Art. 11 - Immobili esenti dall'imposta.**

1. Sono esenti dall'imposta in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 23/2011
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  
Non è dovuta la quota d'imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011, n.214.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b),c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo n. 504/1992 come di seguito riportato:
  - b) i fabbricati classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 riguardanti immobili a particolare destinazione per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/2, E/3, E/4, E/5, ed E/9 non possono essere ricomprese porzioni di

immobili destinati ad uso commerciale, industriale qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale;

- c) fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/9/73, n. 601 e successive modificazioni, ossia gli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, emeroteche statali, archivi;
- d) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- e) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
- f) fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche e integrazioni, destinati esclusivamente **allo svolgimento con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.

*1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificata catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotato di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.*

*2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1) in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n.27.*

## **Art. 12 -Versamento dell'imposta.**

- 1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
- 2. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in misura pari al 50 (cinquanta) per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Sempre per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in tre rate (16/6-16/9- 16/12/2012).
- 3. Salvo quanto previsto dal precedente comma per l'anno 2012, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato per le quote di rispettiva competenza in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Per le annualità successive al 2012, sarà nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato con il modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e di Provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 1° dicembre 2012, sarà possibile effettuare il versamento dell'imposta con bollettino postale.
5. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri; sono altresì regolari quelli effettuati a nome del cuius da parte degli eredi, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e ne sia data comunicazione all'ente impositore.
8. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo ad altro comune, purché da questi enti regolarmente riversati a favore del comune. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione dell'imposta, ove il comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente che le ha percepite. Il comune procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro comune, quando erroneamente versate al Comune di Segrate, in quanto non competente.

#### **Art. 13 - Misura degli interessi.**

Fatte salve eventuali disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi da applicare sugli avvisi di accertamento o per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, è determinata nella misura prevista per il tasso d'interesse legale, calcolata con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 14 - Rimborsi.**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista nell'articolo 14 del presente regolamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori o uguali a euro 12,00
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

#### **Art. 15 - Dichiarazione.**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano modificazioni di dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### **Art. 16 - Attività di controllo.**

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, della Legge 214/2011, è soggetto attivo per l'accertamento e la riscossione dell'imposta municipale propria, ivi compresa la quota spettante allo Stato.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli



omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo raccomandata A/R, apposito avviso di accertamento motivato.

3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini, sono contestate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche e integrazioni.
4. Le somme intimate con gli avvisi di accertamento, salvo quanto stabilito dall'accertamento con adesione, dalla conciliazione giudiziaria o da altre discipline speciali, possono essere dilazionate con le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 11 bis del Regolamento Unico delle Entrate .
5. Il Comune non emette atti di imposizione quando l'importo del tributo per anno d'imposta non supera euro 12,00 (comprensivo di sanzioni e interessi).
6. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo 504/1992 con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi e dispone i rimborsi.
7. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale, possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo per le diverse tipologie di immobili.

#### **Art. 17 - Riscossione coattiva.**

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non vengono versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale direttamente dal Comune ovvero mediante le forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **Art. 18 - Contenzioso.**

1. In materia di contenzioso, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Comune per la propria azione accertatrice si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione con le modalità e i termini degli articoli 12 e seguenti del Capo Secondo del Regolamento unico delle Entrate e del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli ulteriori strumenti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme previste, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al presente articolo, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal citato Regolamento Unico delle Entrate e dalle norme vigenti in materia.

#### **Art. 19 - Disposizioni finali.**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge per l'applicazione dell'imposta municipale propria e ogni altra normativa applicabile al tributo.
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

#### **Art. 20 - Entrata in vigore.**

Il regolamento dell'imposta municipale propria entra in vigore da 1° gennaio 2013.